# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6204

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato ARMELLIN**

*Presentata il 18 dicembre 1991*

Disciplina delle attività di ingegneria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evolversi della tecnologia in Italia e nel mondo rende oggi più che mai necessario, l'intervento del legislatore per regolamentare le prestazioni d'ingegneria che sempre più si vanno confondendo con le attività ad esse complementari e che in tal modo rischiano di perdere la propria individualità, per diventare solo una piccola e « indisciplinata » parte dei più grandi e complessi processi prduttivi.

Questi fenomeni si sono registrati principalmente in seguito alla nascita delle cosiddette società di ingegneria.

Le società di *engineering* svolgono attività diverse nei vari campi dell'ingegneria, proponendo una vasta gamma di servizi, il più delle volte riuniti in unica soluzione contrattuale, di modo che si rende possibile un migliore coordinamento dei lavori.

Ma il loro diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è assai contrastato e controverso, specialmente per effetto della operatività nel nostro panorama giuridico della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vieta l'esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali.

Sono noti gli oscillamenti della giurisprudenza intorno alla portata ed alla valenza di questo divieto, nel tentativo di trovare soluzioni compromissorie che da una lato giustificassero e legittimassero grosse realtà già operanti in Italia, e dall'altro salvaguardassero il rispetto formale della legge, riducendone il campo di applicazione o, il che è lo stesso, interpretandone estensivamente le eccezioni.

In ogni caso la suprema Corte di cassazione, con le sue numerose pronunce in materia, se ha dato un contributo risolutivo al problema delle società di ingegne-

ria come oggi esistenti, non ha comunque potuto risolvere il problema di tutte quelle altre società che esplicano, o vorrebbero esplicare, semplicemente un'attività corrispondente a quella propria dei professionisti intellettuali, cioè le società di professionisti (o professionali per l'ingegneria) in senso stretto.

Volendo sunteggiare sullo stato della vicenda giurisprudenziale si può dire che l'indirizzo della Cassazione è riducibile nei seguenti termini:

la legittimazione della società di progettazione riguarda le società aventi personalità giuridica;

le società per azioni legittimate sono quelle aventi ad oggetto un'attività di progettazione industriale;

resta ferma l'osservanza di tutte le altre disposizioni inderogabili come quelle che regolano la responsabilità dei professionisti.

La legittimazione riguarderebbe quindi le sole società per azioni e sarebbe ristretta soltanto a quelle aventi per oggetto sociale la progettazione di impianti industriali.

Una legge che disciplini le società di ingegneria, o meglio i tipi societari attraverso i quali è possibile svolgere le prestazioni di ingegneria, è un'urgenza non più dilazionabile nel tempo.

Il presente progetto muove dalla necessità di ricondurre l'attività degli ingegneri, quale che sia la forma prescelta per lo svolgimento di essa, alle prestazioni di ingegneria di cui al regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

In tal senso è indispensabile partire dalla regolamentazione non già del solo fenomeno societario illustrato, ma più in generale delle prestazioni di ingegneria, appunto, per ridare vigore, anche normativo, ad un settore tanto importante, e per far sì che non se ne perda la qualità, che in gran parte dipende dalla buona organizzazione dei mezzi e ancor prima del potenziale umano, sempre più attratto e rapito dal mercato estero.

Dietro il fenomeno del rapido sviluppo dell'*engineering*, giocano forti e contrastanti interessi: da una parte sono schierati gli ingegneri, rappresentati dall'ordine nazionale, che chiedono di definire le prestazioni d'ingegneria precisando le forme e le modalità della prestazione stessa, ivi compresa la forma societaria, nel rispetto di una competenza professionale esclusiva che ruoti attorno all'attività di progettazione pura.

In contrasto con un simile intento si pongono le società di ingegneria già esistenti, le quali svolgono un'attività che, sebbene basata sulla progettazione, e su tutte le mansioni tipicamente riconosciute di competenza degli ingegneri, si pongono, generalmente, in una dimensione diversa in quanto offrono un'utilità « complessiva », fatta del coordinamento di tutte le attività necessarie per raggiungere lo scopo che di volta in volta il committente si prefigge.

Le loro richieste non si limitano alla sola « liberalizzazione » dell'attività di ingegneria, ma vanno ben oltre, fino a pretendere la modifica della normativa sull'albo nazionale dei costruttori e di quelle relative ai contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione. Certamente un simile intervento legislativo risolverebbe tutti i problemi di queste società, lasciando loro la più ampia libertà di azione, ma contemporaneamente aprirebbe il fianco ad una serie di rischi connessi al pericolo dell'esercizio abusivo della professione, al pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità dei singoli professionisti, alla necessità di una precisa regolamentazione delle responsabilità sia nei confronti dei terzi e dei clienti, sia nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali.

Lo stato di fatto, perfettamente rilevato anche dalla Corte costituzionale in talune sentenze è tale per cui, ove si vogliono evitare di riconoscere alle società di *engineering* il « diritto » di violare la legge, è assolutamente necessario un intervento legislativo che detti una

nuova e più sensibile disciplina in materia.

L'esigenza di coordinare la realtà economica con i princìpi riconosciuti imprescindibili dall'attività di *engineering*, porta a proporre una regolamentazione in cui si prevedano disposizioni che rispettino le funzioni degli ordini professionali e mantengano la piena validità delle norme legislative, deontologiche e disciplinari dettate per i professionisti, in modo che l'attività, comunque svolta, rimanga sempre soggetta alle norme generali che regolano le prestazioni di ingegneria.

Per fare ciò si prevede l'obbligo per i professionisti di adempiere a tutti i doveri previsti dall'articolo 2229 del codice civile (articolo 1), mentre le società, siano esse società di persone ovvero società di capitali, sono tenute a dare comunicazione della loro costituzione agli ordini professionali (articolo 10).

Tutto ciò al fine di consentire un controllo sul comportamento dei singoli ingegneri, anche in ambito societario, in modo da reprimere abusi e violazioni delle norme di etica e di deontologia, sia da parte della società, sia da parte dei singoli professionisti.

Per raggiungere gli scopi anzidetti è sembrato opportuno procedere avendo sempre come punto di riferimento la definizione dell'attività di ingegneria, data dalle leggi in materia ed esplicitamente richiamata dall'articolo 1 della proposta.

Nel capo I contenente le norme generali, dopo aver definito l'oggetto della legge ed aver elencato quali soggetti sono abilitati in via esclusiva a svolgere le attività di ingegneria, si procede alla formulazione di una serie di norme delle quali è facile comprendere gli intendimenti del proponente.

Si fa riferimento al regime delle incompatibilità, alle norme disciplinari e di etica professionale, a quelle sulla responsabilità e sugli obblighi assicurativi, al divieto di intermediazione, alle norme sui compensi e sui collaboratori, fino a prevedere l'obbligo di comunicare la costituzione della società ai competenti ordini professionali.

Alcune di queste norme sono esclusivamente rivolte ai singoli professionisti, a dimostrazione della loro indipendenza, intesa in senso strettamente professionale, dall'ente societario comunque costituito: da tutte si evince la volontà di mantenere il professionista al centro della normativa, come punto fermo intorno al quale ruotano gli enti societari costituiti nelle varie forme.

Dopo aver fissato i criteri generali della normativa, si procede nei capi II e III all'individuazione dei due tipi societari che, insieme con i professionisti autonomi e con gli uffici costituiti dalla pubblica amministrazione, rappresentano i soggetti legittimati a svolgere le attività di ingegneria.

È ormai imprescindibile, infatti, confrontarsi con la realtà del mutato fabbisogno di prestazioni intellettuali specie in materia tecnica. E non si fa evidentemente riferimento solo al dilatarsi delle esigenze della collettività in termini di necessità di grandiose opere pubbliche e di servizi nuovi ed articolati. Si pensa anche al continuo diversificarsi dei settori di intervento, alle correlate necessità di specializzazione e soprattutto rigorosa organizzazione del lavoro, ed alla interdisciplinarietà fra le professioni tecniche.

A fianco a ciò è indiscusso il ruolo che da sempre svolge la creatività intellettuale e conseguentemente l'applicazione professionale nel complesso processo di adeguamento del nostro Paese al *trend* di progresso tecnologico delle mature economie di mercato.

Dunque non pare razionale, in questo momento, ricusare l'idea che un modello organizzativo complesso creato per la impresa (società) possa applicarsi anche all'esercizio della professione. Del resto è quanto di fatto già avviene.

La società professionale per l'ingegneria e la società di ingegneria si pongono come evoluzione in forma collettiva della prestazione professionale, in quanto composte, la prima interamente di ingegneri iscritti all'albo ed abilitati a svolgere la

professione in forma autonoma (articolo 11), la seconda anche e soprattutto di ingegneri, i quali devono rappresentare una percentuale minima del capitale sociale di tal che non risulti equivoca l'impronta che si vuole dare alla società stessa (articolo 14).

Anche il capitale sociale minimo è previsto per legge.

Il filo conduttore della normativa è sempre quello individuato nel capo I: sia le società di professionisti che le società di ingegneria infatti hanno ad oggetto le attività proprie degli ingegneri che, come tali, possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

Ovviamente per le due forme societarie esistono prescrizioni diverse in relazione alle diverse situazioni ad esse sottostanti: mentre le società professionali per l'esercizio dell'ingegneria possono costituirsi nella forma delle società di persone (articolo 11), le società di ingegneria devono assumere la forma della società di capitali (articolo 14) il che comporta necessarie diversificazioni a livello organizzativo, relativamente alla rappresentanza, alla responsabilità, alla assunzione dell'incarico, alla procura ecc.

A prescindere dalla forma societaria adottata devono però sempre essere ben individuabili sia i professionisti firmatari, responsabili dell'opera, sia gli amministratori, rappresentanti legali delle società, in modo che sia maggiormente garantita la tutela dei terzi e che le società di ingegneria offrano le stesse garanzie di responsabilità professionale che danno i professionisti privati, anche sotto il profilo penale.

Per questo motivo è previsto l'obbligo, per le società di capitali di cui al Capo III, di indicare nell'atto costitutivo, oltre alla composizione degli organi sociali ed ai rappresentanti legali, anche l'organigramma della società per le funzioni professionali e tecniche, con la precisazione delle specifiche competenze e dei limiti di responsabilità (articolo 15, lettere *d)* ed *e)*.

È in particolare prevista la figura del direttore tecnico, che sarà membro di diritto degli organi deliberativi della società, proprio al fine di garantire la corrispondenza fra l'adozione delle decisioni e il momento dell'ideazione e realizzazione progettuale.

Simili adempimenti non sono invece richiesti per le società professionali per l'ingegneria di cui al capo II in quanto, essendo queste costituite nella forma della società di persone, ne consegue, *ex lege*, una responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci, salve le responsabilità di ordine penale relative alla diretta paternità dell'opera.

Una norma assai importante, contenuta negli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, è il divieto imposto sia alle società professionali che alle società di ingegneria, di svolgere attività relative alla materiale realizzazione dell'opera: è evidente l'intendimento di delimitare l'ambito dell'attività degli ingegneri, sia intesi come persone fisiche sia come persone giuridiche (nel rispetto del divieto comunitario di discriminazioni tra le persone fisiche e le persone giuridiche), alle prestazioni propriamente di ingegneria.

Nel panorama operativo tracciato dalla presente normativa, figurano due nuove entità societarie le cui esclusive mansioni ed oggetto sociale sono quelle tipiche degli ingegneri, e che anche alla luce delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi, sono presentate dall'articolo 3 come possibili *partners* dello Stato e della pubblica amministrazione, cui possono fornire liberamente i loro servizi.

Per ciò che attiene poi alle norme penali, fiscali e previdenziali connesse allo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, nelle forme di cui all'articolo 2, la presente proposta di legge nel richiamare le vigenti norme dello Stato, rinviando per le opportune specificazioni al regolamento attuativo, ha inteso mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche della professione dell'ingegnere nei suoi rapporti con gli ordini (norme previdenziali) e con lo Stato (norme fiscali e penali).

Un importante ruolo di controllo è attribuito in materia di costituzione e ope-

ratività dei tipi societari agli ordini professionali cui è demandata la tenuta dei registri delle società professionali e delle società di ingegneria (articolo 18).

L'intero progetto abbisognerà di uno sviluppo attuativo in fase regolamentare mediante lo strumento del regolamento, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In termini, il presente articolato non vuole né pretende di rivoluzionare l'assetto delle prestazioni di ingegneria, ma si propone di riorganizzarne il sistema per consentire anche in Italia uno sviluppo tecnologico civile ed industriale, che consenta a tutti gli operatori del settore ingegneristico (professionisti e società) di affrontare da pari a pari la concorrenza dei mercati esteri e che finalmente renda più efficace e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni impegnate nella realizzazione dell'interesse pubblico.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

## NORME GENERALI

### ART. 1.

1. Le prestazioni di ingegneria sono quelle previste dal regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Possono essere svolte esclusivamente dagli ingegneri iscritti negli appositi albi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

### ART. 2.

1. La professione di ingegnere può essere svolta dagli aventi titolo in uno dei seguenti modi:

*a)* in forma autonoma;

*b)* in qualità di socio di una società professionale di cui al capo II;

*c)* in qualità di socio di una società di ingegneria di cui al capo III;

*d)* alle dipendenze di un ente pubblico o privato, azienda pubblica o privata, società professionale per l'ingegneria, società di ingegneria, mediante contratto a tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, o in regime convenzionato.

2. Tutte le cause di incompatibilità previste per l'esercizio della professione in forma autonoma si estendono alle forme societarie di cui al comma 1.

### ART. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono fornire i loro servizi anche allo Stato e alla pubblica amministrazione.

ART. 4.

1. Gli ingegneri e gli altri soggetti iscritti in albi professionali diversi sottostanno alla disciplina degli ordini professionali di rispettiva appartenenza ed alle norme di etica professionale stabilite dalla commissione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Per i professionisti che svolgono la loro attività nell'ambito di strutture societarie, in qualità di soci, la violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, e come tale è valutata dall'ordine professionale di appartenenza del socio inadempiente.

ART. 5.

1. I professionisti incaricati di svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono tenuti a firmare e ad assumere la responsabilità solo degli atti personalmente svolti o coordinati.

2. Ogni attività professionale, comunque esercitata, deve essere coperta da una polizza assicurativa.

3. Per i professionisti dipendenti delle società di cui ai capi II e III, la polizza è garantita dalla società stessa.

ART. 6.

1. I compensi relativi alle prestazioni professionali di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono determinati dalle tariffe professionali previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Le tariffe non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla suddetta legge.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla determinazione del compenso in base alla legge, n. 143 del 1949, provvede il Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità previste dal

regolamento di attuazione, di cui all'articolo 21 della presente legge.

3. Nei casi previsti dalla citata legge n. 143 del 1949, le parcelle dovranno essere sottoposte al parere dell'ordine professionale della provincia dove è iscritto il professionista autonomo o dove ha la sede legale la società professionale o la società di ingegneria.

ART. 7.

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato la disciplina degli aspetti fiscali e previdenziali connessi alle prestazioni di ingegneria, svolte nelle forme di cui all'articolo 2, è demandata al regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 21.

ART. 8.

1. È fatto divieto a tutti i soggetti ed entità di cui all'articolo 2 di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni d'opera intellettuale, fra la committenza ed i soggetti abilitati al compimento di prestazioni professionali.

ART. 9.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono servirsi della collaborazione di professionisti autonomi, società professionali e società di ingegneria purché rispondenti alle caratteristiche richieste dalla presente legge.

2. Gli incarichi affidati ai sensi del comma 1 consistono in prestazioni specialistiche, e comunque non possono superare per importanza tecnica ed economica le attività svolte dall'obbligato principale.

ART. 10.

1. Le società professionali e le società di ingegneria di cui all'articolo 2 danno

comunicazione della loro costituzione al consiglio dell'ordine ove ha sede la società. Il consiglio provvede ad iscriverle negli appositi registri o elenchi differenziati, come stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

## CAPO II

## SOCIETÀ PROFESSIONALI PER L'INGEGNERIA

### ART. 11.

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1, possono essere costituite società professionali per l'ingegneria come società di persone, nelle forme e nei modi di cui ai capi II, III, e IV del titolo V, del libro V del codice civile, in quanto compatibili.

2. Le società professionali possono essere costituite solo tra gli ingegneri iscritti negli appositi albi ed abilitati all'esercizio dell'attività professionale in forma autonoma. I soci della società professionale sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte.

3. Alle società professionali per l'ingegneria è fatto divieto di svolgere ogni attività volta alla materiale realizzazione dell'opera.

### ART. 12.

1. La costituzione della società professionale deve avvenire nei modi stabiliti dal codice civile, osservandosi le modalità di pubblicità previste all'articolo 2296 del codice civile.

2. Nell'atto costitutivo, a pena di nullità, devono essere specificamente indicati:

*a)* la ragione sociale seguita dalla dicitura « società professionale per l'ingegneria »;

*b)* la sede legale della società ed eventuali sedi secondarie;

*c)* il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'ordine di appartenenza di ogni socio;

*d)* il numero dei soci amministratori e la loro durata in carica.

3. Salvo diversa pattuizione, la partecipazione di ogni socio agli utili ed alle perdite della società si ritiene patitetica.

4. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni devono essere trasmessi all'ordine professionale di appartenenza di ciascun socio.

5. La società può iniziare l'attività solo in seguito all'avventura comunicazione di cui all'articolo 10.

ART. 13.

1. L'incarico professionale può essere conferito sia alla società professionale, sia ad uno qualsiasi dei soci, che lo assume per conto della società, dando notizia al committente della sua qualità di socio.

## CAPO III

## SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ART. 14.

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1 possono essere costituite società di capitale secondo uno dei tipi regolati e previsti nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile.

2. Coloro che in qualità di soci o dipendenti fanno parte di una struttura societaria tra quelle indicate nel comma 1, sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte.

3. Alle società di ingegneria è fatto divieto di svolgere ogni attivita volta alla materiale realizzazione dell'opera.

ART. 15.

1. L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve specificatamente indicare a pena di nullità:

*a)* la ragione sociale seguita dalla dicitura « Società di ingegneria »;

*b)* il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato;

*c)* la percentuale di capitale che dovrà essere versato e la corrispondente quota azionaria che dovrà essere detenuta per tutto la durata della società da ingegneri iscritti all'albo;

*d)* la composizione degli organi sociali e l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore tecnico;

*e)* l'organigramma della società per le funzioni professionali tecniche, e la precisazione delle specifiche competenze e dei rispettivi limiti di risponsabilità dei componenti il ruolo professionale, come stabilito dal regolamento di attuazione;

*f)* l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare del capitale versato e la percentuale di esso detenuta dai singoli soci, saranno determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

3. Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto nell'albo professionale e fa parte di diritto del consiglio di amministrazione.

4. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice civile per la forma societaria prescelta.

5. Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli amministratori provvedono a depositare copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale presso la stessa autorità. La so-

cietà può iniziare la propria attività solo in seguito a tali adempimenti, e comunque dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17.

ART. 16.

1. L'incarico professionale è conferito alla società. Ove per l'esplicazione dell'attività sia richiesta una procura, questa è parimenti conferita alla società.

ART. 17.

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il registro nazionale delle società di ingegneria di cui all'articolo 14.

2. Per la tenuta del registro nazionale è nominata una commissione dal Ministro di grazia e giustizia. In ordine alle competenze ed alla composizione della commissione stessa provvederà il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

## CAPO IV

## VIGILANZA E SANZIONI PENALI

ART. 18.

1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società professionali per l'ingegneria e sulle società di ingegneria per assicurare il rispetto della presente legge.

2. In particolare, e salvo quanto ulteriormente previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, compete agli ordini professionali:

*a)* vigilare affinché non si verifichino ingerenze nell'attività professionale da parte di soggetti privi di abilitazione professionale e di iscrizione all'albo;

*b)* controllare il corretto esercizio della professione di ingegnere nel ri-

spetto, oltre che delle leggi professionali e delle norme etiche, anche della autonomia professionale nell'ambito delle responsabilità individuali;

*c)* sottoporre a giudizio disciplinare i professionisti che, operando nelle società a qualsiasi titolo, violino le norme di etica.

ART. 19.

1. L'esercizio abusivo della professione, nel caso venga commesso nell'ambito di una società, è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto il legale rappresentante della società nel cui ambito è stato commesso il reato di esercizio abusivo della professione.

ART. 20.

1. È vietata la costituzione di società professionali per l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto sancito dalla presente legge.

2. Le società già costituite in modo difforme dalle presenti norme, se non adeguate nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, devono essere sciolte.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni e con l'arresto fino a tre mesi.

4. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna anche l'esercizio abusivo della professione i contravventori incorrono anche nelle pene stabilite dall'articolo 348 del codice penale.

5. Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera di intermediazione o contravvenga alle regole di incompatibilità, il legale rappresentante è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

## CAPO V

## NORME TRANSITORIE

### ART. 21.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato su proposte del Ministro di grazia e giustizia, il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.